

STATUTO

**POLLICINO COOPERATIVA
SOCIALE SIGLABILE
POLLICINO S.C.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BANCHETTE TO VIA ROMA 20/1

Numero REA: TO - 701918

Codice fiscale: 05351850010

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-08-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "C" ad atto rep.20535/12934 del 20 luglio 2023

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA -SCOPI

Art. 1 – Costituzione.

E' costituita, con sede in Banchette (TO), la società cooperativa " POLLICINO Cooperativa Sociale" validamente identificabile in sigla con la denominazione "POLLICINO S.C.".

Con delibera assunta in conformità alla legge e allo Statuto potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche in altre località del territorio nazionale.

La Cooperativa potrà aderire ad associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.

Art. 2 – Durata.

La Cooperativa ha durata fino al 31 Dicembre 2030 ma potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei Soci.

Art. 3 - Norme applicabili.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 4 - Scopo ed oggetto.

La Cooperativa si prefigge lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso prevalentemente l'attività di gestione di servizi sociosanitari ed educativi (art.1 , comma a della legge n.381/91).

A tal fine la Cooperativa si propone di operare nel settore dei servizi alle persone con particolare attenzione al superamento dei fattori emarginanti. La Cooperativa vuol fornire aiuti materiali e morali, a persone con particolare attenzione ai giovani specie se si trovano in stato di disagio psico-fisico e/o emarginazione sociale per tossicodipendenza, alcolismo, carcere e disadattamento nelle sue diverse forme.

La Cooperativa intende mettere in atto tutte le iniziative necessarie alla realizzazione di condizioni umane ed ambientali che favoriscano un positivo inserimento nel contesto sociale delle persone di cui la Cooperativa intende occuparsi. La Cooperativa intende diffondere con ogni mezzo, nei confronti della opinione pubblica, la conoscenza del problema del disagio e dell'emarginazione giovanile e intende collaborare con gli Enti Pubblici e Privati per conseguire il superamento di ogni fattore emarginante.

La Cooperativa intende proporsi essa stessa come strumento per un inserimento delle persone nella società accogliendo come Soci persone portatrici di handicap psico-fisici o sociali.

Perciò la Cooperativa unitamente allo scopo di cui alla lettera a) della legge n. 381/91 si propone di operare attraverso lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ai sensi della lettera b) della legge n. 381/91. L'inserimento lavorativo sarà gestito in servizi aventi una connessione con le attività socio assistenziali ed educative.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, la Cooperativa potrà instaurare con i propri Soci un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La Cooperativa intende assicurare ai propri Soci Lavoratori condizioni economiche, sociali e professionali tendenzialmente migliori rispetto a quelle reperibili sul mercato.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei Soci sono disciplinate da apposito Regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 legge 3 aprile 2001, n. 142.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non Soci.

Art. 5 – Oggetto.

Per il conseguimento degli scopi sociali la Cooperativa potrà:

- Organizzare comunità alloggio con assistenza ad attività educative di ogni tipo e livello;
- Organizzare centri di accoglienza con attività di socializzazione e risocializzazione, di recupero o sviluppo di capacità psico-fisiche, attività formative, ed ogni servizio utile al superamento delle condizioni di emarginazione;
- Organizzare servizi di assistenza domiciliare e servizi educativi territoriali anche ai singoli ed alle famiglie;
- Organizzare attività educative, socializzanti e di animazione per i giovani, in quartieri, scuole o altri ambienti, con finalità preventive del disagio e della devianza;
- Organizzare servizi di accoglienza, indirizzo ai servizi, al lavoro, alla formazione professionale;
- Fornire ogni possibile consulenza sui problemi del disadattamento e dell'emarginazione anche organizzando o promuovendo corsi professionali con la finalità di inserire al lavoro giovani e persone svantaggiate ai sensi della Direttiva europea
- Offrire servizi di consulenza scolastica e servizi di orientamento scolastico, attraverso l'erogazione di servizi di supporto ai processi o ai sistemi scolastici: consulenza scolastica, servizi di orientamento scolastico, servizi di test e prove d'esame, supporto a persone con disturbi dell'apprendimento;
- Offrire servizi di istruzione prescolastica, asili nido, baby parking, pre e post scuola;
- Offrire servizi sociali, di counselling, di assistenza sociale, di aiuto ai profughi ed immigrati, di orientamento e simili, svolti a favore di individui o famiglie, presso il loro domicilio od altrove, per conto di Enti Pubblici od Organizzazioni Private;
- Offrire altre attività di assistenza sociale non residenziale quali:
 - attività di tutela e di orientamento per bambini ed adolescenti;
 - attività finalizzate all'adozione ed alla prevenzione di maltrattamenti a danno di minori e donne;
 - assistenza alle vittime di calamità, profughi, immigrati, ecc., incluso l'allestimento di strutture di rifugio temporanee;
 - accertamento del diritto al ricevimento di aiuti, sotto forma di sussidi per l'affitto o di buoni per generi alimentari;
 - strutture di accoglienza diurna per senza tetto ed altri gruppi socialmente svantaggiati;
 - attività di beneficenza, raccolta di fondi o altre attività di supporto, finalizzate ad opere di assistenza sociale;
 - Ideare e realizzare incontri, dibattiti, convegni, corsi, nonché redigere bollettini informativi riguardanti i temi dell'emarginazione; Organizzare e gestire corsi di formazione professionale ed educativi e svolgere attività di consulenza su

materie socio sanitarie ed educative;

- Organizzare e gestire strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani quali:

- istituti di ricovero per anziani con assistenza infermieristica;
- centri per convalescenza;
- case di riposo con assistenza infermieristica;
- strutture di assistenza infermieristica;

- Gestire ostelli, case per ferie, centri estivi per minori e disabili presso proprie strutture o presso terzi nello spirito di promuovere un turismo sociale, come strumento per favorire l'incontro e la socializzazione;

Gli inserimenti lavorativi dei soggetti svantaggiati saranno possibili oltre che nella gestione delle case per ferie e degli ostelli anche nei servizi di:

- empori di prodotti vari, alimentari e non;
- servizi di ristorazione e catering;
- servizi di pulizia, manutenzione del verde, raccolta rifiuti, custodia e guardiania, lavanderia, piccole riparazioni.

La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché tra l'altro, e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

- Assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;
- Dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare gli approvvigionamenti e il credito;
- Promuovere o partecipare a Consorzi di Garanzia e Fidi;
- Costituire Fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della Legge 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento delle Cooperative Sociali;
- Aderire ad un gruppo paritetico ai sensi dell'art. 2545 - septies del codice civile;
- Istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza dell'art.12 della legge n. 127/71, dell'art. 11 della legge n. 385/93 e di quanto disposto in materia dalla delibera CICR del 3 Marzo 1994 e successive norme di attuazione ed applicative.

A tal fine la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

TITOLO II SOCI

Art. 6 - Numero e requisiti.

Il numero dei Soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

La base sociale della Cooperativa è composta da persone od Enti che intendono con il proprio lavoro contribuire alla eliminazione dei fattori di emarginazione presenti nella Società.

Le modalità di lavoro della Cooperativa saranno caratterizzate dal dialogo e dal con-

fronto fra eguali, praticando i principi cardine dell'autentico spirito autogestionale.

Possono essere soci tutte le persone fisiche, aventi piena capacità di agire la cui professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, è coerente con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

I minori possono far parte della Cooperativa nei modi e con le autorizzazioni di legge.

Possono altresì essere Soci Persone Giuridiche Pubbliche o Private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle Cooperative Sociali.

Non possono essere Soci coloro che esercitano in proprio attività in concorrenza con quella della Cooperativa. A tal fine, l'Organo Amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i Soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

L'ammissione è subordinata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed all'effettiva partecipazione del Socio all'attività economica della Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei Soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Art. 7 – Categorie di soci.

I Soci della Cooperativa sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) Soci Prestatori, i quali prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura ed entità;
- b) Soci Volontari, i quali prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà (questi non possono superare la metà del numero complessivo di tutti i Soci);
- c) Soci Speciali di cui all'art. 9 del presente Statuto.
- d) Soci Finanziatori di cui al Titolo III del presente Statuto.

Ogni Socio è iscritto in una apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con Amministrazioni Pubbliche, le prestazioni dei Soci Volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 8 – Ammissione.

Chi desidera diventare Socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione.

Costituisce titolo preferenziale per l'ammissione dei soci risiedere e/o svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della Cooperativa.

La domanda delle Persone Fisiche dovrà specificare:

l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita. Nel caso di Persona Giuridica, dovrà indicare i dati sociali ed il nominativo delle persone delegate a rappresentarla nei rapporti con la Cooperativa, nonché l'Organo Sociale che ha autorizzato la domanda e la disposizione dello Statuto che conferisce a detto Organo i poteri relativi; eventuale attività lavorativa svolta o, in caso di primo impiego, quella che si propone di svolgere, che deve essere in ogni caso congrua con l'oggetto sociale della Cooperativa; l'ammontare delle azioni che intende sottoscrivere, che non dovrà comunque essere mai inferiore a quello stabilita dallo Statuto; la Categoria dei Soci a cui chiede di essere iscritto.

La domanda di Socio Finanziatore dovrà inoltre precisare il periodo minimo di permanenza nella Cooperativa.

Tutte le domande indistintamente dovranno contenere inoltre una dichiarazione di co-

noscenza e accettazione del presente Statuto in ogni sua parte e degli eventuali Regolamenti Interni.

Sull'ammissione a Socio decide il Consiglio di Amministrazione, entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati. In questo caso, l'aspirante Socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

A seguito della delibera di ammissione del nuovo Socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la Cooperativa, il Socio stesso aderirà in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel Regolamento Interno.

Gli Amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi Soci.

Art. 9 - Socio speciale.

L'Organo Amministrativo può deliberare, coerentemente con le finalità e con i requisiti di cui ai commi 2 e 3 del precedente art. 6, nei limiti previsti dall'art. 2527 c.c., l'ammissione di nuovi Soci Cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei Soci Speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei Soci Speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito Regolamento, stabilisce:

- 1) la durata del periodo di formazione o di inserimento del Socio Speciale;
- 2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;
- 3) le azioni che il Socio Speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura uguale a quella dei Soci Prestatori.

Ai Soci Speciali può essere erogato il Ristorno, previsto dall'art. 24 anche in misura inferiore ai Soci Prestatori in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'Impresa Cooperativa. Ai Soci Speciali non spetta comunque l'attribuzione dei Ristorni nelle forme di aumento del Capitale Sociale o di emissione di Strumenti Finanziari.

Il Socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle Assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle Assemblee Ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in Assemblea altri Soci.

Il Socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

I Soci Speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2545 -bis del codi-

ce civile.

I Soci Speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art. 14 del presente Statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I Soci Speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'art.16 del presente Statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il Socio Speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri Soci Cooperatori a condizione che, come previsto dal Regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di Socio Prestatore all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'art. 8 del presente Statuto.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio di Amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del Socio Speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 15 del presente Statuto.

Il periodo di prova non può essere ripetuto.

Art. 10 – Azioni sociali e adempimenti dei nuovi soci.

Le azioni hanno un valore nominale che può oscillare da un minimo di € 25,00 (euro venticinque/00) al limite massimo consentito dalla legislazione vigente per i Soci Volontari e da un minimo di € 150,00 (euro centocinquanta/00) al limite massimo consentito dalla legislazione vigente per le altre categorie di Soci.

Il nuovo Socio deve versare l'importo delle azioni sottoscritte e l'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori.

Il versamento delle azioni sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo, deve essere effettuato al momento

dell'iscrizione sul Libro dei Soci, in un'unica soluzione o ratealmente nel seguente modo:

- Almeno la quinta parte dell'importo all'atto dell'ammissione;
- La restante parte nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 - Obblighi dei soci.

Aderendo alla Società i Soci si obbligano:

- a) Ad osservare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti Interni e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- b) A partecipare all'attività della Società per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente Statuto per la perdita della qualità di Socio;
- c) A non iscriversi e partecipare contemporaneamente ad altre Cooperative che per seguono identici scopi sociali quando queste esplichino attività concorrente;
- d) A non prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale o analogo a quello della Cooperativa, senza espresso assenso del Consiglio di amministrazione che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro;
- e) A non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o

pregiudizievole agli interessi della Società.

I Soci con i quali si è stabilito un rapporto di lavoro si obbligano inoltre a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa.

Art. 12 - Diritti dei soci.

I Soci hanno diritto di esaminare il Libro dei Soci e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei Soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la Cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il Libro delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo, se esiste. L'esercizio di quest'ultimo diritto deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai Soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Società.

Art. 13 - Perdita della qualità di socio.

La qualità di Socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione o per causa di morte, se il Socio è persona fisica;
- 2) per recesso esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il Socio è diverso da Persona Fisica.

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione devono essere comunicate ai Soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i Soci e la cooperativa, in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tale materia, possono essere oggetto di Conciliazione e di Arbitrato.

Art. 14 – Recesso.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il Socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

E' vietato in ogni caso il recesso parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere inviata al Consiglio di Amministrazione a mezzo di lettera raccomandata. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al Socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può richiedere l'attivazione delle procedure di conciliazione e arbitrato o proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso del Socio Finanziatore non è soggetto ad alcuna limitazione, salvo il rispetto dell'impegno di

permanenza minima nella cooperativa indicato nella domanda di ammissione.

Per i rapporti mutualistici tra Socio e Società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 15 – Esclusione.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del Socio che:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti o alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento delle azioni sociali sottoscritte o nel pagamento di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;
- c) che partecipi in imprese analoghe ed in concorrenza con quella sociale;
- d) che si renda colpevole di reati comuni o che arrechino danno e discredito alla Società con le proprie azioni;
- e) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
- f) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- g) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento;
- h) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 6 del presente Statuto;
- i) che sia passato in conseguenza del cambio di appalto alle dipendenze di un altro datore di lavoro.

Il Socio potrà essere escluso qualora il rapporto di lavoro venga a cessare per cause diverse da quelle sopra elencate qualora trascorsi dodici mesi non sia stato possibile reperire occasioni di lavoro in cui inserirlo.

Nei casi indicati dalle lettere a) e b) il Socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che il Socio si mantenga inadempiente.

Contro la deliberazione di esclusione il Socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo art. 41.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel Libro dei Soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 16 - Risoluzione ulteriore rapporto di lavoro.

Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione, alla deliberazione di recesso o di esclusione del Socio Prestatore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con la Cooperativa.

Art. 17 - Morte del socio.

Nel caso di decesso di un Socio si applica l'art. 2534 del c.c., primo comma, fermo restando quanto previsto dall'art. 18 del presente statuto per il rimborso delle azioni sociali.

Art. 18 - Liquidazione a seguito di recesso, esclusione o morte.

I Soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto agli eventuali dividendi maturati prima della cessazione del rapporto e non distribuiti e al rimborso del Capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 27

lettera c), ovvero attraverso l'erogazione del Ristorno.

La liquidazione delle somme di cui al precedente comma – eventualmente ridotte in proporzione alle perdite imputabili al Capitale – avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel Patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del Capitale ai sensi dell'articolo 2545 -quinquies del codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro il 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di Capitale assegnata al Socio a titolo di Ristorno, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

I Soci receduti od esclusi e gli Eredi del Socio deceduto devono richiedere il rimborso del Capitale versato ed eventualmente rivalutato entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è diventato operativo.

Qualora la richiesta di rimborso non venga effettuata nel termine suddetto, il relativo capitale è devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione al fondo di riserva legale.

Il Socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il Socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli Eredi del Socio defunto.

TITOLO III

STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI E NON PARTECIPATIVI

Art. 19 - Emissione di Strumenti Finanziari.

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo II del presente Statuto, la Cooperativa può emettere Strumenti Finanziari Partecipativi secondo le regole fissate dal presente Titolo, da offrire in sottoscrizione esclusivamente ai Soci Prestatori e Volontari.

L'emissione degli Strumenti Finanziari Partecipativi è deliberata dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, con la quale vengono stabiliti l'importo complessivo dell'emissione, le eventuali modalità di esercizio del diritto di opzione dei Soci sulle azioni emesse, il prezzo di emissione, il termine minimo di durata del conferimento e la misura dei diritti patrimoniali o anche amministrativi ad essi attribuiti.

L'Assemblea Ordinaria, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2526 c.c., può emettere Strumenti Finanziari non Partecipativi, disciplinando la misura dei diritti patrimoniali ad essi attribuiti.

Art. 20 - Conferimento/apporto e imputazione degli strumenti finanziari.

I conferimenti dei possessori di Strumenti Finanziari Partecipativi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore minimo di € 150 (euro centocinquanta/00) ciascuna.

Tali conferimenti confluiscono in una specifica sezione del Capitale Sociale della Cooperativa e attribuiscono la qualifica di Socio Finanziatore.

Art. 21 - Diritti amministrativi e patrimoniali dei possessori di strumenti finanziari.

Ai Soci possessori di Strumenti Finanziari a cui spetta il diritto di voto è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, secondo criteri fissati dall'Assemblea Straordinaria nella delibera di emissione.

In ogni caso, il voto attribuito ai possessori degli Strumenti Finanziari Partecipativi non può essere superiore a un terzo dei voti spettanti all'insieme dei Soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea generale.

Le azioni dei possessori di Strumenti Finanziari Partecipativi sono remunerate nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea Straordinaria in sede di emissione dei titoli, fermi tuttavia restando i vincoli previsti dall'art. 2514 c.c.

Art. 22 - Trasferibilità dei titoli.

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea Straordinaria in sede di emissione dei titoli, gli Strumenti Finanziari Partecipativi non possono essere trasferiti se non ad altri Soci previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 23 - Recesso dei possessori di strumenti finanziari.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai possessori di Strumenti Finanziari Partecipativi il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni rappresentative di Strumenti Finanziari Partecipativi dovrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale.

Art. 24 – Ristorni.

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione del ritorno ai Soci Prestatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente Statuto e dal relativo apposito Regolamento.

Il Ristorno è ripartito tra i Soci Prestatori proporzionalmente alla qualità ed alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri, stabiliti dall'apposito Regolamento, tenuto conto in ogni caso della prestazione mutualistica favorevole già goduta anticipatamente dal Socio.

L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei Ristorni a ciascun Socio nelle seguenti forme:

- a) Erogazione diretta;
- b) Emissione di strumenti finanziari di cui ai precedenti articoli del presente Titolo;
- c) Aumento del numero delle azioni detenute da ciascun Socio.

TITOLO IV
PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 25 – Patrimonio

Il Patrimonio della Società è costituito:

- a) dal Capitale Sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) da un numero illimitato di azioni dei Soci Prestatori, ciascuna del valore minimo di euro 150,00 (euro centocinquanta/00);
 - 2) dalle azioni dei Soci Finanziatori, ciascuna del valore minimo di euro 150,00

(euro centocinquanta/00);

- b) dalle azioni dei Soci Volontari, ciascuna del valore minimo di euro 25,00 (euro venticinque);
- c) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 27 del presente Statuto e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai Soci receduti ed esclusi ed agli Eredi dei Soci deceduti;
- d) dall'eventuale sovrapprezzo azioni formato con le somme versate dai Soci ai sensi del precedente articolo 10;
- e) dalla riserva straordinaria;
- f) dalle riserve divisibili (in favore dei Soci Finanziatori), formate ai sensi dell'articolo 21 del presente Statuto;
- g) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo Patrimonio e, conseguentemente, i Soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere c) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i Soci durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

La Cooperativa può costituire uno o più Patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447 e ss. del codice civile.

Art. 26 - Caratteristiche delle Azioni Cooperative.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal Socio.

Il provvedimento del Consiglio di Amministrazione deve essere comunicato al Socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il Socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'art. 6 del presente Statuto.

In caso di diniego dell'autorizzazione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al Socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'art. 41 previste dal presente Statuto.

La Società ha facoltà di non emettere le azioni ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

Art. 27 - Esercizio sociale e destinazione degli utili.

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal Consiglio di Amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei Ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 24 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ; nella misura prevista della legge;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del Capitale Sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del Capitale Sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- e) ad eventuale remunerazione delle azioni dei Soci Finanziatori Cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabilite dal Titolo III del presente Statuto;
- f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) ed f) dell'art. 25.

Gli importi destinati all'erogazione del Ristorno, all'incremento delle riserve aventi natura indivisibile e al Fondo mutualistico debbono essere superiori a quelli destinati alla remunerazione del Capitale Sociale e alla costituzione ed incremento delle riserve divisibili.

La contabilità deve essere gestita separando le attività di cui all'art. 1 lettera a) della legge n. 381/91, da quelle esercitate ai sensi dell'art. 1 lettera b) della legge n. 381/91. Gli Amministratori nella nota integrativa devono indicare separatamente i risultati delle due gestioni e dare notizia del rapporto dei lavoratori (soci e dipendenti) normodotati afferenti alla gestione di cui all'art. 1 lettera b) rispetto agli svantaggiati inseriti nella medesima gestione, che per legge non deve essere inferiore al 30% (trenta per cento) dei lavoratori normodotati (Soci e dipendenti).

TITOLO V

GOVERNO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA

Art. 28 - Organizzazione interna.

Il governo della Cooperativa segue il modello tradizionale.

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione con il suo Presidente;
- c) il Collegio dei Sindaci (se richiesto dalla legge).

Art. 29 – Assemblee.

Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie.

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 del codice civile, le Assemblee sono precedute dalle Assemblee Separate.

Art. 30 - Assemblea ordinaria.

L'Assemblea Ordinaria:

- 1) approva il bilancio;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari di cui al Titolo IV e in ogni caso con modalità tali da consentire ai Soci Finanziatori la nomina in Assemblea Generale del numero di Amministratori loro spettante conformemente all'articolo 20 e alla relativa delibera di emissione;
- 3) nomina, se obbligatorio per legge, o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del Collegio Sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti, delibera l'eventuale revoca;

- 4) conferisce e revoca, sentito il Collegio Sindacale se nominato, l'incarico di controllo contabile ex. art 2409 quater del codice civile e determina il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico;
- 5) determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci, nonché il corrispettivo spettante al soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- 6) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 7) delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante Socio ai sensi dell'articolo 8;
- 8) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 25 del presente Statuto;
- 9) approva i Regolamenti Interni, con le maggioranze previste per le Assemblee Straordinarie;
- 10) delibera sull'adesione ad un Gruppo Cooperativo Paritetico;
- 11) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori;
- 12) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei Soci Prestatori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità.
- L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata:
- a) almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni successivi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine è di centottanta giorni qualora la Cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero se lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Cooperativa. Gli Amministratori segnalano nella relazione al bilancio, prevista dall'art. 2428, le ragioni della dilazione;
- b) quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario;
- c) dal Collegio Sindacale nei casi previsti dall'art. 2406 del C.C.;
- d) dagli Amministratori o, in loro vece, dai Sindaci entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, qualora questa sia fatta per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, di almeno il 10% dei Soci aventi diritto al voto al momento della richiesta.
- La convocazione su richiesta dei Soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 31 - L'Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- 1) sulle modificazioni dello Statuto;
- 2) sulla nomina, sostituzioni e poteri dei Liquidatori;
- 3) su ogni altra materia attribuita dalla legge;
- 4) sull'emissione degli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 20 del presente Statuto.

Art. 32 - Modalità di convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione convoca le Assemblee Ordinarie e Straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'avviso è inviato per lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun Socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbliga-

toria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i Soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

Art. 33 - Costituzione dell'Assemblea dei Soci e validità delle deliberazioni.

Hanno diritto di voto nell'Assemblea i Soci iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni dalla data di convocazione, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i Soci con minore anzianità di iscrizione possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto.

Ogni Socio ha un (1) voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute. Al Socio Persona Giuridica sono attribuiti due (2) voti.

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti Soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i Soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'Assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di tanti Soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto, in seconda convocazione l'Assemblea delibera su gli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei presenti.

I Soci intervenuti che riuniscano un terzo dei voti rappresentati nell'Assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'Assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni; questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Cooperativa, il quale verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; svolge le funzioni di segretario il Consigliere o il dipendente della Cooperativa designato dal Presidente; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare del verbale, redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che deve consentire, per ciascuna votazione ed anche per allegato, l'identificazione dei Soci, astenuti o dissenzienti e nel quale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. In particolare, ciascun Socio astenuto o dissenziente, su richiesta del Presidente, ha l'onere, ai fini della eventuale impugnativa della delibera e quindi della identificazione della sua dichiarazione di voto, di compilare gli appositi allegati predisposti e messi a disposizione dalla Cooperativa. Il verbale dell'Assemblea Straordinaria è redatto da un Notaio.

Art. 33 bis - Deroghe al voto per testa.

Per i Soci Finanziatori si applica l'articolo 21 del presente Statuto.

Per i Soci Speciali si applica l'articolo 9 del presente Statuto.

Art. 33 ter - Rappresentanza nell'Assemblea dei Soci.

I Soci Cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, sol-

tanto da un altro Socio avente diritto al voto, esclusi gli Amministratori, i componenti dell'Organo di Controllo ed i dipendenti sia della Cooperativa che di Società da questa controllate. Ad ogni Socio non possono essere conferite più di n. 2 deleghe. I Soci Finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372 c.c..

Art. 33 quater – Assemblee Separate.

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c., la Cooperativa istituisce le Assemblee Separate.

Il Consiglio di Amministrazione convoca le Assemblee separate nei modi e termini previsti per l'Assemblea Generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima Assemblea separata.

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei Soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle Assemblee separate, i Soci della Cooperativa sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali Sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per gli Organi della Cooperativa.

Ciascuna Sezione non può essere formata con un numero inferiore a 50 Soci. Qualora il numero di Soci di una Sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il Consiglio di Amministrazione provvede ad assegnare i soci alla Sezione più vicina.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'Assemblea Generale, Ordinaria o Straordinaria, si applicano alle Assemblee Separate.

Ogni Assemblea Separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'Assemblea Generale e nomina i delegati all'Assemblea Generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito Regolamento. In ogni caso, nell'Assemblea Generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Tutti i delegati debbono essere Soci.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

Art. 34 - Composizione del consiglio di amministrazione. Nomina e cessazione degli Amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri compreso fra un minimo di 3 ed un massimo di 9, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero, fra i Soci iscritti da almeno novanta giorni.

Salvo quanto previsto per i Soci Finanziatori dall'articolo 20 del presente Statuto, l'Amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non Soci, purché la maggioranza degli Amministratori sia scelta tra i Soci Cooperatori ovvero tra le persone indicate dai Soci Cooperatori Persone Giuridiche.

Gli Amministratori restano in carica per tre anni o per un periodo inferiore determinato dai Soci al momento della nomina.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli Amministratori possono ricoprire incarichi negli Organi Sociali di altre imprese a condizione che il loro svolgimento non limiti l'adempimento dei doveri imposti dalla legge e dal presente Statuto. In base a tale condizione, gli incarichi sono formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di Amministratore.

Art. 35 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta, nomina fra i propri componenti il Presidente della Cooperativa e il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di impossibilità di quest'ultimo ad esercitare le proprie competenze.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli Amministratori o a un Comitato Esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei Soci. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione sia la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra Società.

Gli Amministratori o il Comitato Esecutivo cui siano stati affidati particolari incarichi riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale se nominato periodicamente e in ogni caso almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Al Consigliere al quale siano affidati incarichi è riconosciuto il compenso e/o il rimborso spese nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole dell'Organo di Controllo

Art. 35 bis - Compiti del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alla legge ed allo Statuto, alla gestione della Cooperativa, di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati, dalla legge o dal presente Statuto, all'Assemblea.

Il Consiglio di amministrazione, in particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente Statuto:

- a) assume i provvedimenti ad esso demandati dallo Statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione della relativa quota sociale;
- b) propone all'Assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio di esercizio, il sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, del Codice civile;
- c) predispone i Regolamenti Mutualistici, che disciplinano i rapporti tra la Cooperativa ed i Soci, ed i Regolamenti Organizzativi, che disciplinano il funzionamento della Cooperativa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) delibera l'acquisto o il rimborso delle azioni proprie nei limiti e alle condizioni di legge;
- e) relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o sulle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il Consiglio di Amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi Soci.

Art. 35 ter - Convocazione del Consiglio di Amministrazione e validità delle

deliberazioni.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno e, comunque, almeno trimestralmente; deve essere convocato, nei successivi quindici giorni, qualora ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale.

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti, purché tali voti non siano inferiori ad un terzo dei componenti complessivamente eletti.

Il Consiglio può deliberare, con il voto favorevole di tutti i Consiglieri in carica, che la presenza alle riunioni possa avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso, con la stessa deliberazione deve essere approvato il Regolamento dei lavori consiliari che ne disciplini le modalità di svolgimento e di verbalizzazione.

Art. 35 quater - Presidente del Consiglio di amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio ed ha la firma e la rappresentanza legale della Cooperativa.

Al Presidente, in particolare, competono:

- a) la stipula dei contratti e degli atti di ogni genere autorizzati dal Consiglio di Amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- b) la nomina, revoca e sostituzione di avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale;
- c) l'affissione, presso la sede sociale ed in luogo accessibile ai Soci, di un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti;
- d) gli adempimenti previsti dall'articolo 2383, quarto comma, del Codice civile per la iscrizione nel Registro delle imprese dei Consiglieri e dall'articolo 2400, terzo comma, per la iscrizione della nomina e della cessazione dei Sindaci.
- e) Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle proprie funzioni, queste sono svolte dal Vice Presidente, la cui firma fa piena prova, nei confronti dei Soci e dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 36 - Collegio sindacale.

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., oppure qualora la Cooperativa lo reputasse opportuno, si procede alla nomina del Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea.

Il Collegio Sindacale è costituito da Revisori Contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai sensi dell'articolo 2543 c.c. ai Soci Finanziatori. L'Assemblea nomina il Presidente del Collegio stesso.

I Sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i Sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente,

ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli Amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i Sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'Organo Amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei Sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I Sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il Collegio Sindacale può esercitare anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

Art. 37 - Controllo contabile.

Qualora non sia esercitato dal Collegio Sindacale, il controllo contabile è affidato ad un Revisore Contabile (o ad una Società di Revisione) ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del c.c. con funzione di Revisione Legale ex art. d.lgs. n. 39/2010.

TITOLO VI DISPOSIZIONI VARIE

Art. 38 - Rinvio a disposizioni regolamentari.

Il funzionamento interno della Cooperativa sarà disciplinato da Regolamenti Interni elaborati dal Consiglio di Amministrazione e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, con le maggioranze previste per l'Assemblea Straordinaria.

Art. 39 - Scioglimento della Società.

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle cause di scioglimento, gli Amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della Cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'Assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto, disporrà in merito a:

- a) il numero dei Liquidatori e le regole di funzionamento del Collegio in caso di pluralità di Liquidatori;
- b) la nomina dei Liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) i poteri dei liquidatori con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche ai singoli beni o diritti, o blocchi di essi, gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.
- e) Ai Liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

La Società in qualunque momento potrà revocare lo stato di liquidazione, occorrendo